

REGOLAMENTO (CEE) N. 2376/91 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1413/91 che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1413/91 della Commissione⁽³⁾ ha autorizzato gli Stati membri a fissare i termini per la conclusione e la registrazione delle dichiarazioni e dei contratti europei di coltivazione a date anteriori a quelle stabilite dall'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione⁽⁴⁾; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1413/91 ha stabilito condizioni particolari per l'applicazione dell'autorizzazione suddetta per il raccolto 1991; che i tempi necessari per la pubblicazione del regolamento in esame hanno reso senza oggetto l'articolo 2; che occorre pertanto abrogarlo;considerando che il regolamento (CEE) n. 1413/91 ha precisato che non può essere oggetto di un contratto europeo di coltivazione il tabacco prodotto superando la resa relativa alla varietà corrispondente indicata nelle schede di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2501/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91⁽⁶⁾; che, alla luce della

sentenza resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C 368/89 (Crispoltoni) l'11 luglio 1991, l'applicazione di questa norma a partire dal raccolto 1991 può porre problemi di carattere giuridico; che è opportuno rendere applicabile tale norma a partire dal raccolto 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1413/91 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 2 è abrogato.
- 2) All'articolo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Esso si applica a decorrere dal raccolto 1992 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11.⁽³⁾ GU n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 141 del 27. 8. 1970, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 237 del 20. 8. 1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 10.